

**VERBALE GRUPPO NETWORK**

<b>GRUPPO NETWORK</b>	Gli Uffici metrici nell'area di regolazione del mercato e della tutela della fede pubblica
Data	10 dicembre 2009
Ordine del giorno	<p><b>1) LEGGE 23 luglio 2009 , n. 99 - Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia: desamina delle problematiche connesse</b></p> <p><b>2) Incontro con referente Dintec in merito al protocollo d'intesa MISE Unione Camere per il rafforzamento sulle attività di controllo</b></p> <p><b>3) Formazione anno 2010</b></p> <p><b>4)Varie ed eventuali</b></p>
Presenti	<p>Antonio Bonavota - CCIAA Bologna</p> <p>Matteucci Giuseppe - CCIAA Parma</p> <p>Fantoni Sergio – Bonazzi Enrico - CCIAA Ferrara</p> <p>Pietro De Gironimo – Ascani Stefano - CCIAA Ravenna</p> <p>Rita Penna - CCIAA Reggio Emilia</p> <p>Rita Biolchini - CCIAA Modena</p> <p>Cottignoli Emma - CCIAA di Forli Cesena</p> <p>Rosati Claudio - Balice Maddalena– CCIAA di Pesaro Urbino</p> <p>Popolo Raffaella - Andrea Avanzolini - CCIAA Rimini</p>
Assenti	
Andamento dei lavori e posizioni emerse	<p><b>1) LEGGE 23 luglio 2009 , n. 99 - Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia: desamina delle problematiche connesse</b></p> <p>Un componente del gruppo aveva proposto tale argomento all'o.d.g. per un'analisi dello stesso alla luce di quanto disposto dalla Legge 29 luglio 1991, n. 236 (Modifica alle disposizioni del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 e successive modificazioni) .</p> <p>La LEGGE 23 luglio 2009 , n. 99 dispone la validità temporale, stabilita in quindici anni, dei bolli metrici e della marcatura «CE» apposti sui misuratori di gas con portata massima fino a 10 metri cubi/h, decorrenti dall'anno della loro apposizione in sede di verifica o accertamento della conformità prima della loro immissione in commercio.</p> <p>Stabilisce inoltre che con proprio decreto di natura non regolamentare il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, può stabilire una maggiore validità temporale rispetto a quella citata, comunque non superiore a venti anni, per particolari tipologie di misuratori di gas che assicurano maggiori efficienza e garanzie per i consumatori rispetto a quelli attualmente installati.</p> <p>E' altresì disposto che non può essere apposto un nuovo bollo recante</p>

l'anno di verifica o di fabbricazione o di apposizione della marcatura «CE» ai misuratori di gas sottoposti a verifica dopo la loro riparazione o rimozione.

E' inoltre previsto che con decreto di natura non regolamentare, il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, con riferimento alle diverse tipologie di misuratori e alla relativa normativa nazionale e comunitaria, le modalità di individuazione dell'anno di apposizione dei bolli metrici e della marcatura «CE». Tale norma inoltre prevede che ai fini di una graduale applicazione della prescrizione sul limite temporale dei bolli metrici, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce, con proprio provvedimento, le modalità e i tempi per procedere alla sostituzione dei misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili soggetti a rimozione, assicurando che i costi dei misuratori da sostituire non vengano posti a carico dei consumatori nè direttamente nè indirettamente. Inoltre al fine di consentire l'innovazione tecnologica del parco contatori gas, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas potrà prevedere la sostituzione dei misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili mediante contatori elettronici che adottino soluzioni tecnologicamente avanzate quali la telelettura e la telegestione, che assicurino vantaggi ai consumatori finali quali una maggiore informazione al cliente circa l'andamento reale dei propri consumi nonché riduzioni tariffarie conseguenti ai minori costi sostenuti dalle imprese. Con il medesimo provvedimento verranno anche determinate le sanzioni amministrative pecuniarie che l'Autorità può irrogare in caso di violazioni, nella misura minima e massima di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

## **2) Incontro con referente Dintec in merito al protocollo d'intesa MISE Unioncamere per il rafforzamento sulle attività di controllo**

In preparazione alla sessione pomeridiana dei lavori che vedrà presenti un rappresentante di Unioncamere nazionale, di Dintec e dell'Istituto G. Tagliacarne allo scopo di illustrare il Protocollo d'intesa per l'attività di controllo e vigilanza delle CCIAA, i componenti del gruppo si confrontano sui dubbi e le problematiche riscontrate e già ribadite e verbalizzate nelle riunioni dei mesi precedenti; da tale confronto emergono dei punti di particolare interesse che nei lavori pomeridiani saranno oggetto di specifici quesiti.

## **3) Formazione anno 2010**

In merito alla formazione 2010 vengono proposti gli argomenti oggetto degli incontri formativi e la strutturazione dei moduli.

## **4) Varie ed eventuali**

Vengono proposte le seguenti date per le prossime riunioni del primo trimestre 2010:

28 gennaio-25 febbraio-25 marzo.

Viene analizzato il DECRETO 29 ottobre 2009 - Attuazione della direttiva 2009/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 che modifica la direttiva 80/181/CEE del Consiglio sul riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardo alle unità di misura. (*GU n.273 del 23-11-2009*).

Tale normativa stabilisce in particolare che l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802 è sostituito con il seguente :

«..... Le prescrizioni di cui all'art. 1 riguardano gli strumenti di misura impiegati, le misurazioni effettuate e le indicazioni di grandezza espresse in unità di misura».

Tale modifica elimina dunque, rispetto alla formulazione originaria, l'elencazione dei campi di applicazione cui si riferivano le misurazioni e le indicazioni di grandezze. A parere di alcuni componenti del gruppo ciò comporta una sorta di liberalizzazione nell'uso delle unità di misura sottraendole al campo di applicazione della metrologia legale. Tuttavia la quasi totalità dei presenti interpreta tale modifica in maniera

estensiva intendendo che l'eliminazione dell'elencazione dei campi di applicazione cui si riferivano le misurazioni e le indicazioni di grandezze va letta come un'applicazione della norma a tutto campo senza limitazione di settori.

Orientamenti assunti

**1) LEGGE 23 luglio 2009 , n. 99 - Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia: desamina delle problematiche connesse**

Poiché il componente del gruppo che aveva proposto l'argomento all'o.d.g. è assente si rimanda la discussione alla prossima riunione.

**2) Incontro con referente Dintec in merito al protocollo d'intesa MISE Unioncamere per il rafforzamento sulle attività di controllo**

Nella sessione pomeridiana sono intervenuti numerosi funzionari che si occupano di tutte le materie oggetto del protocollo d'intesa e la riunione ha assunto quindi un ambito di più ampi contenuti rispetto a quelli normalmente trattati dal gruppo di lavoro. Erano presenti il dott. Lenzi in rappresentanza dell'Unione Regionale , la dott.ssa Cozzolino e Pennisi in rappresentanza rispettivamente dell'Istituto G. Tagliacarne e di Dintec nonché il dott. Frisari in rappresentanza di Unioncamere Nazionale. Per quanto riguarda i lavori del gruppo uffici metrici, la coordinatrice dott. Penna ha rappresentato agli intervenuti le problematiche ed i dubbi emersi.

**3) Formazione anno 2010**

Gli argomenti oggetto degli incontri formativi sono stati in linea di massima concordati ma la strutturazione dei moduli verrà approfondita nelle successive riunioni dopo aver verificato la disponibilità dei docenti e la programmazione dell'attività formativa offerta dall'Istituto G. Tagliacarne nell'ambito del protocollo d'intesa MISE Unioncamere per il rafforzamento sulle attività di controllo.

**4)Varie ed eventuali**

Si concorda che le date proposte per le prossime riunioni del primo trimestre 2010 verranno sottoposte all'attenzione dei componenti assenti prima di essere definitivamente adottate.

L'interpretazione estensiva della modifica al Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802 viene condivisa da tutti i presenti.

Data e o.d.g. prossima riunione

**Da stabilirsi**

Bologna,

Firma coordinatore